



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 19/03/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato con altro intermediario in data 31/10/2008 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 26/1/2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'odierna convenuta nella fase prodromica al presente ricorso, quale cessionaria del predetto contratto, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, secondo il criterio pro-rata temporis, della complessiva somma di € 1.980,10, quali "ratei di costi e non goduti", già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo.

L'intermediario non si è costituito, ancorché in sede di riscontro al reclamo avesse respinto le richieste del cliente, eccependo: che in sede di estinzione anticipata quest'ultimo aveva rilasciato in favore dell'intermediario cedente una "lettera di manleva", nella quale approvava la regolarità del conteggio estintivo e dichiarava espressamente di non avere "null'altro a pretendere in relazione a detto finanziamento"; che nel conteggio estintivo era stato rimborsato in suo favore la quota non maturata della commissione finanziaria, essendo tale costo l'unico rapportabile alla durata del prestito; che il rateo non maturato del premio assicurativo era stato già rimborsato dalla compagnia assicurativa in data 19/3/2015 a mezzo bonifico bancario; la natura up-front delle commissioni percepite dall'agente, in quanto remunerative di "attività che sono prodromiche alla stipulazione del contratto di finanziamento".

## DIRITTO

In via preliminare, rileva il Collegio che il finanziamento in esame era stato ceduto all'odierna convenuta da altro intermediario in epoca anteriore all'anticipata estinzione dello stesso ed inoltre che il conteggio estintivo, datato 26/1/2015, era stato rilasciato dall'intermediario cedente "su mandato della Banca [cessionaria] a cui il credito relativo al prestito in oggetto è stato [...] ceduto e che [provvederà], quale attuale creditore, a soddisfare una volta ricevuto il pagamento da parte [del cliente]":

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

*"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra, la natura *recurring* delle voci di costo reclamate dal ricorrente, ivi inclusi gli oneri assicurativi e ad eccezione delle commissioni di intermediazione (lett. E), da ritenersi *up front*, perché corrisposte a fronte di attività destinate ad esaurirsi con la conclusione del contratto.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui vi è evidenza, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	75
rate residue	45

TAN ▶	3,91%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	37,50%
- in proporzione alla quota	15,41%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	Comm. finanz. gestione (recurring)	€ 2.708,64	€ 1.015,74 <input checked="" type="radio"/>	€ 417,37 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 174,50	€ 841,24
<input type="radio"/>	Comm. Intermediazione (up front) ▼	€ 1.368,00	€ 513,00 <input type="radio"/>	€ 210,79 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 210,79
<input type="radio"/>	Spese istruttoria (recurring)	€ 136,80	€ 51,30 <input checked="" type="radio"/>	€ 21,08 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 51,30
<input type="radio"/>	Oneri assicurativi (recurring)	€ 1.532,16	€ 574,56 <input checked="" type="radio"/>	€ 236,09 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 574,56
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.677,89
interessi legali	no ▼

**P.Q.M.**

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.677,89.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS